



**DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE**  
**Servizio Gestione Rifiuti**

**DIRETTIVE REGIONALI PER LA GESTIONE DEI**  
**RIFIUTI ACCUMULATISI IN SPIAGGE MARITTIME**  
**Circolare n. 1/2011**

-----

**PREMESSA**

La presente Circolare, salvo altre disposizioni emanate dalle Autorità locali e/o marittime in materia di gestione dei rifiuti, fornisce indirizzi di carattere generale ai Comuni, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, per una più corretta raccolta dei rifiuti spiaggiati sul demanio marittimo, libero e/o in concessione a terzi, al fine di:

- migliorare l'organizzazione dei servizi di igiene urbana dedicati alle spiagge marittime;
- preservare prioritariamente la risorsa naturale "sabbia";
- garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero/riciclo degli stessi per contribuire al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla normativa regionale (PRGR) e dagli strumenti di pianificazione provinciali (PPGR).

Risulta altresì utile ribadire che mantenere pulite le aree del demanio marittimo, non si esaurisce temporalmente nell'ambito della sola stagione estiva - durante la quale assume semmai importanza vitale - ma è necessario garantire la pulizia delle spiagge durante l'intero arco dell'anno. A tal fine gli Enti interessati, le Autorità marittime e le Associazioni dei concessionari le aree marittime, sono invitati a programmare e coordinare le iniziative e le attività necessarie.

**1. INQUADRAMENTO NORMATIVO**

La presente Circolare è adottata ai sensi delle seguenti normative:

- **D.Lgs. 3.04.2006, n. 152** e s.m.i., come modificato, nella parte IV<sup>^</sup>, con il **D.Lgs 3.12.2010, n. 205** recante: "*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*"<sup>1</sup>;
- **L.R. 19.12.2007, n. 45** "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" e s.m.i.<sup>2</sup>, pubblicata sul BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007, che ha approvato il PRGR.

Ai sensi del **D.Lgs. 3.04.2006, n. 152** "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., **art. 179** "*Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti*", la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

Ai sensi del **D.Lgs. 3.04.2006, n. 152** e s.m.i., **art. 184** "*Classificazione*", comma 2, lett. d), sono rifiuti urbani: "*i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua*".

Ai sensi del **D. Lgs 3.12.2010, n. 205** "*Disposizioni transitorie e finali*", art. 39, comma 11, si ritiene che: "*Fatta salva la disciplina in materia di protezione dell'ambiente marino e le disposizioni in tema di sottoprodotto, laddove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia*".

<sup>1</sup> S.O. n. 269 alla G.U. 10.12.2010, n. 288.

<sup>2</sup> BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007.

*direttamente dipendente da mareggiate o altre cause comunque naturali, è consentito l'interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate, purché ciò avvenga senza trasporto né trattamento”.*

Sempre in relazione agli aspetti normativi, si richiama il **D.M. 5 febbraio 1998** e s.m.i.<sup>3</sup> che al **punto 7.30** individua la Tipologia: **Sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili** (CER 200303), definendo le modalità di utilizzo al fine del loro recupero.

### 1.1 LA CORRETTA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI - CER

Ai fini di una corretta classificazione dei rifiuti spiaggiati si ritiene che gli stessi possano essere di norma individuati, salvi casi specifici che potranno essere rilevati dai soggetti “*produttori iniziali*” degli stessi, come dalla seguente **Tab. 1. Pertanto l’elenco dei CER non é esaustivo e costituisce un’indicazione di carattere generale.**

**Tab. 1 – CER prevalenti per i rifiuti spiaggiati**

CER	TIPOLOGIA
200301	Rifiuti urbani non differenziati
200303	Rifiuti da spazzamento stradale (sabbia e conchiglie)
200307	Rifiuti ingombranti
150101	Imballaggi in carta e cartone
150102	Imballaggi in plastica
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150105	Imballaggi in materiali compositi
150106	Imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi in vetro
200140	Metalli ferrosi
191203	Metalli non ferrosi
160103	Pneumatici fuori uso
200199	Altre frazioni non specificate altrimenti

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti.

### 1.2 INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Ai sensi della **L.R. 19.12.2007, n. 45** “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” e s.m.i., **art. 23** “*Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo*”, comma 1, si dispone: “*In tutto il territorio regionale sono attivate obbligatoriamente, entro 180 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni della presente legge, le raccolte differenziate previste dal piano regionale e dagli strumenti di pianificazione della gestione dei rifiuti che, tenendo conto del contesto territoriale, economico, sociale, e dei principi e degli obiettivi della presente legge, privilegiano l’adozione di sistemi di raccolta intensivi, domiciliari o di prossimità*”. Pertanto, gli Enti hanno l’obbligo di organizzare i servizi di RD secondo la programmazione del PRGR.

La **DGR n. 474 del 26.05.2008**<sup>4</sup> recante: “*D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45. Metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata e di riciclo dei rifiuti urbani - Modalità di trasmissione dei dati ed elaborazione delle informazioni. Direttive regionali*”, ha definito il metodo regionale di calcolo della raccolta differenziata nei Comuni del proprio territorio, in attesa della realizzazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Gli obiettivi minimi di raccolta differenziata (%RD) da raggiungere, in base al quadro normativo vigente, sono sintetizzati nella seguente **Tab. 2.**

<sup>3</sup> S. O. alla G.U. 16. 04. 1998 n. 88

<sup>4</sup> BURA n. 54 Ordinario del 17.09.2008

**Tab. 2 – Obiettivi di raccolta differenziata (RD).**

Normativa statale e regionale di riferimento	Obiettivi minimi RD						
	%						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – art. 205	35		45		-		65
Legge 27.12.2006, n. 296 – art. 1, comma 1108 (Finanziaria 2007)		40		50	-	60	
L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.		40		50		60	

**Fonte: Servizio Gestione Rifiuti – 2010.**

**Nota:** Per il 2010 non definito dalla normativa statale, si considera il livello di RD dell'anno precedente.

Il metodo normalizzato regionale per il calcolo della % minima di RD prevede in particolare:

- l'esclusione dal calcolo ai fini della %RD** di: “omissis .. **3.2** resti di alghe, posidonie o qualunque altro materiale di origine organica e non, provenienti dalla pulizia degli arenili, se non si dimostra che vengono effettivamente trattati, ai fini del riutilizzo, in impianti appositamente autorizzati, anche provenienti da eventi straordinari (es. calamità naturali, mareggiate, .. etc.) effettivamente accaduti ed attestati dall'Ente Locale. .. omissis”;
- l'esclusione dal calcolo della produzione totale dei rifiuti urbani** (di seguito **RU=RRD+RUI** – v. par. 4), ai fini del calcolo delle percentuali di raccolta differenziata di: “omissis ... resti di alghe, posidonie o qualunque altro materiale di origine organica e non, provenienti dalla pulizia degli arenili derivanti da eventi calamitosi - ovvero calamità naturali, mareggiate, ..etc. - effettivamente accaduti ed attestati dall'Ente Locale”.

Al fine di incentivare la raccolta differenziata (RD) e l'effettivo recupero dei rifiuti riciclabili derivanti dai rifiuti spiaggiati, a seguito di eventi eccezionali (es. alluvioni), le frazioni omogenee di rifiuti che saranno avviate al riciclo saranno conteggiate ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata.

La Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti, provvede in tal senso ad adeguare, con proprio provvedimento, la formula di cui alla **DGR n. 474 del 26.05.2008**.

## **2. CRITERI GENERALI DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRESENTI SULLE SPIAGGE E TUTELA DELLA RISORSA NATURALE**

Si rileva che le spiagge marittime sono aree soggette spesso all'accumulo di materiali derivanti da mareggiate (es. *legno, plastica, .. etc.*) o da particolari fenomeni naturali (es. *alghe, posidonie, ..etc.*)<sup>5</sup>, che richiedono la loro rimozione/raccolta e successivo avvio allo smaltimento/recupero in impianti autorizzati.

Per lo spiaggiamento delle foglie di **Posidonia oceanica**, specie protetta, in data **17.03.2006** il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), ha emanato una Circolare avente per oggetto: “**Gestione della posidonia spiaggiata**”, riconoscendo il ruolo ecologico e di difesa del litorale svolto dalle biomasse spiaggiate, ma anche, in alcuni casi, l'influenza negativa sulle attività turistico-balneari, (in quanto sottraggono spazi sull'arenile e favoriscono la produzione di odori sgradevoli dovuti a fenomeni di putrefazione delle alghe) e fornendo alcune indicazioni generali sulle soluzioni flessibili da adottare. Gli interventi da attuare possono sintetizzarsi come segue:

- il mantenimento in loco delle cd. “*banquettes*”;
- lo spostamento degli accumuli;
- la rimozione permanente degli accumuli e trasferimento in discarica.

Nel caso delle **biomasse di origine algale**, recentemente, sono state studiate e/o applicate misure di recupero di materia come:

- impiego in processi basati su frazioni legno-cellulosiche (*produzione di carta*);
- trattamento in processi aerobici per la produzione di *compost*;
- trattamento in processi anaerobici per la produzione di *biogas*.

In assenza di possibilità di processi di recupero di materia il **D.Lgs 3.04.2006, n. 152** “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i., prevede anche il recupero di energia come misura di trattamento per i rifiuti. In termini

<sup>5</sup> Cass. Sez. III n. 12944 del 12 aprile 2006 “**Rifiuti. Alghe marine** Le alghe marine rientrano nel novero dei rifiuti in quanto “rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge marittime”.

di forme di recupero di energia è possibile individuare una serie di tecnologie e di cicli distinguibili sinteticamente in due classi:

- processi di recupero energetico indiretto: *pirolisi, gassificazione e digestione anaerobica della biomassa algale*;
- processi di recupero energetico diretto: combustione con recupero di energia (*termovalorizzazione*).

Invece, per quanto riguarda l'**accumulo di rifiuti**, si rileva che spesso le attività di raccolta, sono eseguite senza tener conto della prioritaria necessità di tutelare la risorsa naturale "**sabbia**" e senza che i rifiuti presenti vengano "**preventivamente**" selezionati e raccolti in modo differenziato per tipologie omogenee ed avviati al **recupero/riciclo**.

Pertanto, si ritiene necessario che gli operatori incaricati della gestione dei servizi di pulizia delle spiagge debbano provvedere, in attuazione alla presente Circolare e/o a seguito di ulteriori disposizioni dei Comuni e/o Enti competenti (*regolamenti, ordinanze, condizioni di contratto dei servizi, ..etc.*), secondo le seguenti modalità di carattere generale:

1. provvedere a effettuare una **preventiva selezione delle frazioni omogenee riciclabili** (es. *plastiche, vetro, legno, metalli, ..etc.*), per promuovere ed incentivare le operazioni di raccolta differenziata/trasporto/recupero degli stessi e contribuire al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla normativa nazionale, regionale e dagli strumenti di pianificazione provinciale (PPGR);
2. effettuare la raccolta e l'eventuale trattamento dei quantitativi di *rifiuti residui* dalle operazioni di cui al punto 1), mediante operazioni (es. "*vagliatura*"), con adeguati automezzi ed attrezzature che dovranno assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e consentire il permanere *in situ* del maggior quantitativo possibile di risorsa naturale "*sabbia*". Per eventuali presenze di "*ghiaie*", anche in relazione alla loro quantità, queste dovranno essere gestite secondo le disposizioni impartite dalle Autorità competenti.

I rifiuti di cui ai punti 1) e 2), dovranno essere avviati, rispettivamente, a recupero ed a smaltimento, attraverso l'utilizzo dei servizi comunali d'igiene e conformemente alle loro disposizioni (es. *deposito e raccolta in appositi punti, posizionamento in contenitori dedicati, .. etc.*).

I Comuni, in caso di effettiva necessità, potranno istituire appositi servizi costituiti da "**punti temporanei di raccolta e/o centri di trasbordo**", al fine di **ottimizzare le operazioni di raccolta e trasporto** dei rifiuti spiaggiati mediante l'emanazione di appositi provvedimenti (es. *ordinanze sindacali, disposizioni nell'ambito del regolamento dei servizi di igiene urbana, contratto di servizio, ..etc.*), tenendo conto di *principi di prossimità dei siti ed economicità nell'organizzazione degli stessi*. Di norma, i rifiuti presenti nelle suddette aree non dovranno sostare oltre le **48 h**.

Tutto ciò premesso, si confida in un impegno convinto da parte degli EE.LL., delle Autorità marittime interessate e dei Concessionari delle spiagge marittime, per affermare una corretta gestione dei rifiuti spiaggiati, garantire adeguati controlli sui servizi dedicati (*che costituiscono per gli Enti pubblici un rilevante onere finanziario*) ed affermare le buone pratiche ambientali.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Dott. Franco Gerardini